

**DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2014**  
**275/2014/S/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI  
INFORMATIVI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI DI  
ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 giugno 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011) approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 (di seguito:

TIME) approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato ed integrato;

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 497/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 497/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 498/2013/E/EEL (di seguito: deliberazione 498/2013/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A (di seguito: deliberazione 124/2014/A).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, ora confermato dall'art. 9, della direttiva 2012/27/UE, prevede che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano “a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso”;
- in ottemperanza alla direttiva 2006/32/CE l'Autorità ha adottato la deliberazione 292/06, recante “Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione”;
- ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della predetta deliberazione, le imprese distributrici - quali soggetti responsabili dell'installazione e manutenzione dei misuratori con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali (art. 21 del TIT 2008-2011 e art. 4 del TIME) - hanno l'obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito;
- in particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
  - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 90% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 1, lett. a), punto iii.);
  - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b);
- in relazione al grado di assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 292/06, l'art. 40, del TIT 2008-2011, relativo alla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: “perequazione misura”), prevede:
  - i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie ivi indicate, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
  - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2);

- l'art. 10, comma 1, lett. a), dell'Allegato A della deliberazione n. 292/06 pone in capo alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare ogni anno all'Autorità, con riferimento all'anno precedente, tra l'altro, il numero dei punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre e il numero di tali punti dotati di misuratori elettronici conformi ai requisiti prescritti, distinguendo tra punti con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e punti con potenza disponibile superiore a 55 kW.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/EEL, è emerso che alcune imprese distributrici di energia elettrica non avevano comunicato il numero dei misuratori elettronici conformi ai requisiti prescritti installati al 31 dicembre 2010;
- pertanto, con deliberazione 498/2013/E/EEL le predette imprese, tra cui Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta, sono state intimare di fornire tali informazioni all'Autorità, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, avvertendo che in caso di rifiuto, omissione o ritardo sarebbero stati avviati procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
- alla data odierna Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta non ha adempiuto alla predetta intimazione, non avendo fornito all'Autorità le informazioni richieste;

**RITENUTO CHE:**

- l'inosservanza del predetto provvedimento di intimazione dell'Autorità è presupposto per l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces – Costalta, per accertare la violazione nei termini di cui in motivazione ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 2.4, dell'Allegato B e del punto 6, della deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;

4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces – Costalta, via Badia-Costalta, n. 2, 39036 Badia (Bolzano) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*